

SUPERAAMS. GIOCO PER IL TERREMOTO

Al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2009 e maggiori risorse annue a decorrere dal 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato potrà potenziare ogni tipo di offerta di gioco per trovare i fondi necessari per la ricostruzione in Abruzzo. Arriva la delegificazione per il gioco e inizia la stagione di "superAAMS".

Occorreranno 700 milioni di euro solo per la ricostruzione, e più di tre milioni al giorno si spendono per dare assistenza alle persone obbligate in strada dalla violenza del terremoto. Lo Stato s'impegna per l'Abruzzo e cerca fondi come può. Ben venga un contributo dall'Europa, ma non si possono introdurre nuove imposte dirette. Allora, come sempre accade in questi casi, si ricorre al gioco. Con lo scopo di aumentare i proventi che derivano all'Erario dal settore del gioco l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato avrà mandato per l'at-

tuazione di una serie di provvedimenti. Il decreto per le **DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E COPERTURA FINANZIARIA** consente ad AAMS di: **nuove lotterie** indire nuove lotterie a estrazione istantanea (da Ministro a livello dirigenziale il potere di introdurre "Gratta&Vinci"); **nuovo Superenalotto e ammodernamento del Lotto** adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere; concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già

sedi di ruota (le estrazioni del Lotto vengono meccanizzate ed effettuate in un minore numero di sedi); consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (tutte le tabaccherie, volendolo, possono aprire nei festivi); **aumento pay out per un gioco sostitutivo del vecchio Totip** disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi; del 5,71 per cento alle attività di gestione; dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita; del 15 per cento come entrate erariali sotto forma d'imposta unica; del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE,

relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

videopoker online

adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota d'imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento del-



“ lo Stato s’impegna per l’Abruzzo e cerca fondi come può ”



le somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (si risolve una procedura comunitaria aperta per il poker a torneo online e s'introduce il poker non a torneo online);

revisione pay out e imposte per il betting

relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità d'interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota d'imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38,

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "e per le scommesse con modalità d'interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse (revisione pay out di alcune scommesse online, per sottrarre quote di mercato di gioco ai siti esteri);

revisione in poste per il betting a quota fissa

per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro (revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi);

maggiori controlli sulle Newslot

determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso dei propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere a ispezioni tecniche e amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi; obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive, di segnalare tempestivamente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e agli Organi di Polizia le illicite riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari; previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione d'ipoteca e il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica e i medesimi provvedimenti sono richiesti altresì sui beni di ogni altro soggetto,

anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo (poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco);

introduzione delle videolotterie

attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate. Definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza e affidabilità vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui

BIESSE SAS
APPARECCHI AUTOMATICI PER IL DIVERTIMENTO E PER IL GIOCO
Via del lavoro | 01100 VITERBO
Tel. +39 0761.352561 FAX +39 0761. 354602 | mail: info@bissesas.it

“ dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte giochi già disciplinati, ma non ancora avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi della grande distribuzione ”



all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

possibilità di personalizzare i palinsesti nel betting

fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario; acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti (possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco);

revisione delle modalità di offerta nel betting

stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di

scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro (revisione costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale);

misure antielusione con i giochi scratch

rideterminare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero delle Attività Produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.

Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi e operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa

da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi d'informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata (disposizioni antielusive per contrastare concorsi a premio che mascherano giochi gestiti da AAMS);

nuovi giochi al consumo

dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo (giochi già disciplinati, ma non ancora avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi di grande distribuzione).

potenziamento di AAMS

Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con parti-

colare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio: con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze si dovrà provvedere alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul territorio e al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio; ferme le riduzioni degli assetti organizzativi, le dotazioni organiche dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideeterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

